

# Rassegna giurisprudenziale in merito alla psicografologia e capacità a testare evinta dalla grafia. Stato dell'arte scientifico, relativamente alle indagini in tema di alterazioni psicofisiche e scrittura

Vincenzo Mastronardi

*Psychiatrist, Forensic Psychopathologist, Clinical Criminologist Sapienza University of Rome, Director of the Criminology Master I Level Unitelma Sapienza Rome and Director of the Criminology Master II Level International Studies University of Rome (UNINT), Italy*

*Miratamente in tema di Capacità d'intendere e/o volere, di Capacità a testare e Stato psichico dalla grafia, da intendersi esteso a tutti gli altri settori della Perizia anche in ambito civile inclusa la invalidità del matrimonio, adozione e affidamento (capacità pedagogiche), elenchiamo a titolo esemplificativo soltanto alcune delle sentenze direttamente inviateci per esteso dal Tribunale di Treviso (Cons. Dott. Francesco Pedoja), dal Tribunale di Siena (Cons. Dott. Dario Perrucci), dal Tribunale di Pordenone (Avv. Guido Comis) ed altri ancora , come esemplificazione dell'aver recepito da parte della disciplina giuridica l'evoluzione della scienza grafologica.*

## **I Sentenza. Corte di Assise di Udine n. 8/78 (Reg. Gen. 6/78) del 14.11.78 depositata il 30.11.78 (contro D. Magris, Pres.: Diez) in tema di Omicidio e Capacità d'intendere e/o volere:**

*<<Omissis... Dopo esser stato sottoposto a perizia volta ad accertare, a mezzo analisi della scrittura, se al momento in cui aveva commesso il fatto, fossero sussistenti infermità di mente che avessero potuto influire nella di lui capacità di intendere o di volere, veniva disposto il rinvio a giudizio del predetto imputato... il quesito posto al perito verteva proprio nell'accertamento della sussistenza o meno di infermità mediante l'esame della scrittura... Quanto alla capacità d'intendere e di volere del prevenuto, la disposta perizia psichiatrica, con convincente motivazione ha affermato che il Magris era del tutto capace d'intendere e di volere... dichiara Magris D. colpevole del delitto ascrittogli...>>*

## **II Sentenza; Trib. Penale Pordenone n.17/80 Reg. Sent. (285/79 R.G. Trib.) del 10/1/1980 (depositata il 2/2/80) in tema di Circonvenzione di incapace (Proc. De Lo... L. contro Capal.... V.I. e Giori....B.; Pres. Miraglia, Rel. Rodanò):**

*<<Omissis ...Da nessun passo del processo, comunque, risulta che malattia mentale avesse colpito, per cause diverse (ereditarie o traumatiche) la De Lo..... L, la quale, seppure indubbiamente gravata da affievolimento delle sue proprietà volitive ed intellettive, per la causa indicata, presentava tuttavia una facciata sociale ben conservata che non consentiva di cogliere le sue indebolite manifestazioni psicologiche se non a coloro che le stavano costantemente vicini (ved. perizia d'ufficio, pag. 8).*

*Su tale dato d'innegabile verità il G.I. ha imperniato il proprio convincimento circa la buona fede del Notaio M. e della sua segretaria sia in ordine al reato di circonvenzione di incapace sia a quello conseguente, il falso in atto pubblico. Quindi una*

*"dementia senile" che oltre a farla apparire pressoché normale non privava totalmente la De Lo..... di una capacità di giudizio, di volontà e di riflessione propri, quand'anche questa fosse tale da non consentirle di provvedere, in maniera permanente e piena, alla tutela dei propri interessi (sentenza di inabilitazione)...*

*Una volontà, si noti, non già sorta improvvisamente o per suggestione, ma risalente ad epoca non sospetta, e cioè fin dal 1972 quando, con spontanea determinazione, la De Lo....., nelle sue piene capacità d'intendere e di volere, dettò al Notaio M.M. di ..... il suo testamento (v. documento n.8) con cui nominava erede universale la figlia Carla. A questa, peraltro, anche due anni prima, aveva donato un appartamento in..... (vd. Depos.... Garb... E.), senza contare l'affidamento alla medesima, in modo permanente ed incondizionato, dei propri interessi, ad onta delle pretese altrui.*

*Orbene, una volta assodata l'esistenza di una maturata, irresistibile volontà della De Lo..... di elargire tutti i suoi beni a favore della figlia Carla per ragionevoli motivi di attaccamento e di riconoscenza (assenti nei confronti delle altre figlie), non si vede perché quest'ultima avrebbe dovuto ricorrere a suggestioni o a pressioni morali di sorta affinché si concretasse la situazione sopra illustrata, a nulla rilevando, ai fini dell'indagine che ci occupa, la scarsa capacità della nonagenaria di apprezzare la consistenza del suo patrimonio o di tutelare i propri interessi.*

*Alla luce delle su esposte risultanze e considerazioni, devesi escludere qualsiasi nesso di causalità tra le condizioni psicofisiche della De Lo.... e gli atti da lei compiuti i quali, lungi dall'assumere l'aspetto di coercizione morale rappresentano invece la conferma di una volontà sempre presente nella predetta, mai smentita da contrarie o diverse manifestazioni e determinazioni.*

*Pertanto, sussiste nei confronti dei due imputati il reato loro ascritto.*

*PQM. Il Tribunale di Pordenone, visto l'Art. 479 C.P.P. Assolve CAPOL.... I. + 1 sull'imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste>>*

## **III Sent. Tribunale di Treviso I Sez. Civile del 25/6/87 in tema di Annullamento di testamento olografo dall'esame psicografologico (Visen.... L. + 3 c/o Parrocchia del Duomo di Motta di Livenza; Pres. Toso, Rel. Pedoja):**

*<<Omissis... Innanzitutto è risultato dalle conclusioni peritali a seguito dell'esame della scrittura e della comparazione con scritture oeve, che nessun elemento individualizzante una malattia mentale emerge dalla scrittura testamentaria.....*

*PQM il Tribunale di Treviso respinge la domanda di*

annullamento del testamento redatto in data 30/7/1979 e condanna Visen.... L. + 3 ...>>


**IV Sent. Trib. Civile di Pordenone n. 251/87 del 15/12/1986 Dep. il 7/4/1987 (Glorial... A. contro Sala... A + 2; Pres. Miraglia, Rel. Fontana) in tema di "Non nullità della scheda testamentaria e perizia psicografologica":**

<<Omissis... vanno respinte le domande dell'attrice e si accerta che i convenuti e l'intervenuto Comune hanno diritto di succedere secondo le disposizioni del testamento olografo... Omissis>>

**V Sent. Trib. Civile di Pordenone n.469/78 del 14/7/78 Dep. 2/9/1978 in tema di Non capacità a testare ed esame psicografologico (Dura...O. contro Trive...M. + 1; Pres. Miraglia, Rel. Casucci):**

<<Omissis... Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudica: in accoglimento della domanda proposta da Dura... annulla il testamento olografo redatto in data 20/10/1974 dal defunto G. Facch... con il quale lo stesso ha disposto dei propri beni in favore degli attuali convenuti Trive M + 1 ...>>Ed altre ancora:

Si rimanda al proposito al summenzionato Volume "Grafologia Giudiziaria e psicopatologia forense" di Mastronardi V.; Bidoli S.A.; Calderaro M, Giuffrè ed., Milano 2ª ed. 2010. Pag 143 e seguenti (Figure 1 e 2) :



**Testamento olografo dello stesso de Cujus oggetto di CTU e di sentenza del Trib. Civile di Pordenone n.469/78 del 14/7/78 Dep. 2/9/1978 in tema di Non capacità a testare ed esame psicografologico (Dura...O. contro Trive...M. + 1; Pres. Miraglia, Rel. Casucci):**Lo stesso de Cujus è stato dichiarato non capace a testare.

Altri esempi :

**ESEMPIO DI UN TESTAMENTO DI SOGGETTO CON GRAVE DECADIMENTO COGNITIVO**




Fig.13 – Testamento di un soggetto incapace di intendere e volere, dove si possono mettere in evidenza le gravi alterazioni di gestione dello spazio, accavallamento di righe, ripetizioni, sostituzioni, omissioni, addizioni e ripassi.

Da Tarantino V.




Figura 1. Scritture del testatore in epoca antecedente non ancora caratterizzate da compromissione della capacità a testare rimpicciolito di 1/3.

## ESEMPIO DI UN TESTAMENTO DI SOGGETTO CON GRAVE DECADIMENTO COGNITIVO




Fig. 14 – Testamento di un soggetto incapace di intendere e volere, dove si possono mettere in evidenza le gravi alterazioni di gestione dello spazio, accavallamento di righe, confusione, ripetizioni, sostituzioni, omissioni, addizioni e ripassi.

Da Tarantino V.

### Alcuni aggiornamenti ancor più recenti sulla giurisprudenza sulla capacità di intendere e di volere dalla grafia

1. Cass. civ. Sez. II, 22-05-1995, n. 5620, depositata in Cancelleria l'11 agosto 2009, (Presidente Dott. Vincenzo Di Ciò), in materia di: **CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE SUCCESSIONE.**

<<[...] non vi è dubbio che il giudice di merito è libero di individuare e valutare le fonti del proprio convincimento e di negare ingresso ad una ulteriore istruttoria richiesta dalle parti quando, in base agli elementi di prova acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si sarebbe voluto dimostrare.[...] >> [...] << Nel caso in esame, gli elementi di prova utilizzati dalla Corte di merito sono, appunto, esclusivamente indiziari perché, essendo direttamente o indirettamente rappresentativi di una generica riduzione della capacità di intendere e di volere, solo attraverso un ulteriore passaggio logico-deduttivo possono astrattamente condurre alla prova che, nel momento in cui ha vergato la scheda testamentaria, la Rattin versasse nella

condizione di incapacità naturale prevista dall'art. 591 c.c., che, secondo la concorde dottrina e la giurisprudenza di questa Corte, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a cagione dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, fosse assolutamente privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l'estremo della abitudine, legittimano la pronuncia di interdizione (sent. n. 4499 del 1986 RV447250; sent. n. 2074 del 1985 RV439983). È così evidente che, in un siffatto quadro probatorio, la Corte di merito, per un verso, non avrebbe potuto omettere di specificare gli argomenti logici che l'hanno indotta a trarre dalla prova diretta o indiretta del generico pregiudizio della capacità di intendere e di volere la più specifica prova della incapacità naturale (che, come si è detto, si identifica nella assoluta mancanza, anche temporanea, della capacità di autodeterminarsi e di intendere il significato dei propri atti) e dall'altro di analizzare la valenza sintomatica di questi indizi anche in rapporto alle attuali conoscenze scientifiche sugli effetti dei farmaci assunti dalla Rattin dopo l'intervento chirurgico ed in rapporto agli altri elementi di prova acquisiti, tra i quali, in particolare, i dati della cartella clinica, solo sommariamente riferiti dal consulente senza specifiche valutazioni medico legali, ed a quelli offerti dalla grafia e dal contenuto della scheda testamentaria, della quale il giudice di merito, dopo averne verificato l'autenticità con una perizia grafica, si è, invece, del tutto disinteressato, così ignorando il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui "il giudice chiamato a pronunciarsi sulla capacità di intendere e di volere del testatore, ai fini dell'accertamento della validità o meno del testamento, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultino averle ispirate (sent. n. 3411 del 1978). La rilevata insufficienza della motivazione della sentenza impugnata comporta l'accoglimento, per quanto di ragione, dei due collegati motivi di ricorso con rinvio ad altro giudice per un ulteriore e più esauriente esame.[...]>>. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 24 febbraio 1995.

2. Trib. Genova Sez. I, 11-08-2009 (R.G. 421/2005), depositata in Cancelleria l'11 agosto 2009. (Presidente Dott. Maria Margherita Zuccolini), in materia di: **CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE SUCCESSIONE.**

[...] <<L'impugnazione è stata proposta sotto due profili: a) il profilo della nullità per difetto di olografia, avendo l'attore dichiarato di non conoscere la grafia del padre; b) il profilo dell'incapacità di testare ex art. 593 comma 3 c.c. Nella prospettiva sub a), la domanda va respinta, in quanto, dopo accurate indagini, fondate su dati oggettivi e le cui conclusioni sono congruamente e logicamente motivate, il CTU Prof. Ma.Li.Ci., perito grafologo, ha affermato che le due schede impugnate sono olografe, salvo quanto qui di seguito si preciserà a proposito di un forte sospetto di incapacità dell'autore, già emergente con evidenza dalla perizia grafologica. [...] Ma, a "chiudere il cerchio" intervengono le osservazioni della Prof. Ci. la quale ha osservato "il contenuto letterale e/o modalità scritte del legato esprimono una situazione psichica ed intellettuale di massima confusione in

quanto il de cuius, per stendere un breve grafismo di un modesto bigliettino ha utilizzato ben tre penne diverse, ha errato nello scrivere il nome della beneficiaria, ha reso in buona parte illeggibile il terzo rigo, ha dovuto apporre vistosa cancellatura all'inizio del quarto rigo e soprattutto ha aggiunto una seconda contraddittoria data">> [...].

P.Q.M. Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 16198/2001, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge la domanda di dichiarazione di nullità per difetto di olografia delle schede impugnate;
- 2) pronuncia l'annullamento, per incapacità di testare dell'autore Gi.Ba.Ar. del testamento dell'8/6/99 e della disposizione di legato dell'ottobre 1998; [...].

**3. Trib. Roma Sez. VIII, 16-02-2011 (R.G. 76792 /2005), depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2011 (Presidente Dott. Claudio Santamaria), in materia di: IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO.**

[...] <<Nulla è stato provato circa lo stato di incapacità della testatrice, né, che al momento della redazione dell'atto, le facoltà mentali della de cuius erano tali da impedirle una valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, la formazione della volontà consapevole. Al riguardo, si osserva che: "L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere" (Cass. sez. 2 civ., sentenza n. 9081 del 15.4.2010, in Archivio C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 612340; conf. Cass. sent. 24.10.1998, n. 10571; 6.12.2001, n. 15480; 30.1.2003, n. 1444; 27.10.2008, n. 25845)>> [...]. [...] <<Si rileva, circa la prova inerente alla dedotta incapacità, che: "Nell'ipotesi prevista dalla norma dell'art. 591 n. 3 cod. civ., la prova dell'incapacità di testare deve essere, fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l'abbia dedotta, restando alla controparte l'onere di provare la validità del testamento perché redatto dall'incapace in un momento di lucido intervallo" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4499 del 10/7/1986, ivi, Rv. 447251) e che: "L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitudine, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, rilevando che in essa si era fatto riferimento ad elementi indiziati che di per sé erano rappresentativi di una generica riduzione della capacità di intendere e di volere, senza effettivamente valutare - sulla base di adeguata e specifica disamina della portata dei dati clinici, di quelli inerenti agli effetti dei farmaci antidolorifici assunti dal soggetto e di quelli offerti

dalla grafica e dal contenuto della scheda testamentaria - se poteva dedursene anche la più specifica prova della incapacità rilevante ai fini in esame)" (Cass., Sez. 2, sentenza n. 5620 del 22/5/1995, ivi, Rv. 492382)[...]>>. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, respinge ogni domanda proposta da Ig., St., Ma., Si., Ma., Al., Br.Te., e Wa.Te. nei confronti di Ri.Di. e Ma.Te. [...].

**4. Trib. Roma Sez. VIII, Sent., 14-07-2012 (R.G. 75541/2004), depositata in Cancelleria il 14 luglio 2012 (Presidente dott. Claudio Santamaria), in materia di: SUCCESIONE, impugnazione testamento olografo; annullamento testamento per incapacità naturale; rendiconto. (vengono utilizzate le prove del processo penale a carico della convenuta per circonvenzione (comprese le consulenze grafologiche).**

[...] la grafia, come ogni altra manifestazione della personalità umana, esprime il modo d'essere del soggetto e risente fortemente di eventuali patologie fisiche o mentali. Ed invero, nella scheda testamentaria di cui si controverte vengono in evidenza l'alterazione della grandezza delle lettere (alcune parole sono scritte in parte in maiuscolo e in parte in carattere minuscolo), il totale scoordinamento grafico, l'omissione di lettere all'interno delle parole, la scrittura fortemente tremolante e degradata, al di là delle fisiologiche conseguenze dell'invecchiamento, la incapacità di tenuta del rigo in relazione alla singola parola, la sovrapposizione di parole. Tutti questi elementi inducono nell'interprete il dubbio circa la capacità della scrivente di avere piena ed effettiva consapevolezza del valore e del significato del documento sottoscritto. Il dubbio non è fugato, ma anzi rafforzato dalle ulteriori risultanze istruttorie di causa. Va premesso che la norma dell'art. 591 cod. civ. n.3 dispone che è incapace di testare colui che si provi essere stato, nel momento in cui fu redatto il testamento, incapace di intendere e di volere, anche per causa transitoria. Dunque, colui che impugna il testamento invocando lo stato di incapacità del testatore deve provare che, nel momento della redazione dell'atto, le facoltà mentali del de cuius erano tali da impedire al soggetto una valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e quindi il formarsi di una volontà cosciente">> [...].

– [...] al condomino B. che ha riferito: "la signora S. mostrava alterazioni comportamentali con frequenti vuoti di memoria e difficoltà di comprensione di quanto veniva discusso, per poi recuperare momenti di lucidità che tuttavia sono diventati sempre più rari negli ultimi tempi, fino a scomparire del tutto negli ultimi mesi che ricordo di averla incontrata".

– [...] la prescrizione di farmaci antipsicotici anche all'atto della dimissione del 24 febbraio 2004 (doc. 6 allegato alla memoria istruttoria di parte attrice: il farmaco Leponex è, come il Seroquel, un antipsicotico) - inducono il Tribunale a ritenere provato che la de cuius, alla data di redazione del testamento, era priva in modo assoluto, a causa della patologia dalla quale era affetta, della capacità di autodeterminarsi.

– [...] non avrebbe potuto, dunque, neppure nei rari momenti di maggiore vigilanza del sensorio, essere pienamente consapevole delle conseguenze dei propri atti e liberamente determinarsi nella decisione in ordine alla sorte del suo patrimonio.

[...] P.Q.M. respinge la domanda di nullità del testamento olografo in data 11 luglio 2004 ex artt. 602 e 606 cod. civ.; annulla il testamento olografo (...), pubblicato il (...) dal notaio Conso di Roma, per incapacità di intendere e di volere della testatrice;

dichiara che la successione di M.S., nata a M. il (...) e deceduta in R. il (...), è regolata dal testamento olografo del (...), pubblicato il (...) per atto del notaio Vitagliano di Roma; respinge le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta; [...]>>.

## 5. CASSAZIONE PENALE

**Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2009) 18-06-2009, n. 2568** (Presidente Dott. PAGANO Filiberto), in materia di **CIRCONVENZIONE D'INCAPACI**, avverso la sentenza del 16/12/2005 della Corte di Appello di Torino

<< [...] ... secondo i ricorrenti la lucidità mentale della C. si desumerebbe da alcune lettere (risalenti al 1994 e al giugno 1995) indirizzate dalla parte offesa ad essi ricorrenti. La Corte, investita della questione, ha così replicato: **“quanto alle lettere ... scritte con grafia ordinata e regolare, segno di una pratica assidua e frequente della scrittura anche in età avanzata ... contengono convenevoli, frasi encomiastiche, espressioni affettuose ma non messaggi di particolare rilievo tali da rappresentare una prontezza mentale e una particolare lucidità, diversamente dal contenuto di una lettera che risaliva la 1989 ...”**. In questa sede, i ricorrenti ribattono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, **“l'importanza della prova era resa evidente dal fatto che lo stesso Ctu, nel corso del suo esame dibattimentale, aveva precisato che la compromissione delle facoltà mentali di un soggetto, si traduce contemporaneamente nella perdita della capacità grafica. Nella perdita del coordinamento motorio oltre che ideomotorio (...) l'organizzazione delle frasi, la fluidità del pensiero espresso di getto, l'assenza di correzioni, hanno indotto il Ctu ad escludere che quando le missive furono scritte la malattia mentale potesse essere in fase avanzata”**. La questione, per come è stata proposta, appare decisamente enfatizzata rispetto alla corretta conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale.[...]

[...] I ricorrenti, in questo grado, insistono molto nel sostenere che le conclusioni alle quali erano giunti sia il dott. Novellone che il dott. Milordini, non sarebbero attendibili sia perché prive di riscontri clinici, sia perché i ctp le avevano confutate in modo analitico, avendo dimostrato che la demenza della Cocco non era di tipo progressivo ma “a scalini”. Ora, dalla lettura della sentenza di primo grado, si evince che la suddetta tematica era stata ampiamente presa in esame dal primo giudice, il quale, dopo avere riportato gli estremi del dibattito svoltosi fra le parti (pag. 22/28), aveva ritenuto condivisibili le conclusioni alle quali era giunto il perito dott. Milordini sulla base di esami diagnostici nonché dell'esame della personalità e, dopo avere confutato la tesi dei ctp (secondo i quali **la malattia era proceduta “a scalini” e non progressivamente**), aveva concluso affermando che **“la povera signora C.M., già dal 1994 aveva iniziato una veloce ed evidente discesa verso il depauperamento della propria psiche, tanto in termini intellettivi che volitivi e di memoria”** (pag. 29). In grado di appello, la difesa non ritenne di riproporre la suddetta problematica con uno specifico ed articolato motivo di censura: infatti, solo a pag. 3, vi è un fugace accenno alla patologia “a scalini”, che, però, stante l'estrema genericità ed assertività (a fronte dell'ampia motivazione resa sul punto dal primo giudice) è chiaramente inammissibile. Si spiega, quindi, il motivo per cui la Corte territoriale, sulla questione, non ha ritenuto di soffermarsi in modo particolare, confermando, quindi, implicitamente, il giudizio del primo giudice[...]

[...]>>.P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese della parte civile Bigatti Teresio Francesco che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre alle spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009.

Correspondence: Vincenzo Mastronardi.  
E-mail: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it

Dal Volume “Grafologia Giudiziaria e psicopatologia forense”, Mastronardi V.; Bidoli S.A.; Calderaro M, Giuffrè ed., Milano 2ª ed. 2010.

Received for publication: 9 December 2017.  
Revision received: 9 February 2018.  
Accepted for publication: 19 April 2018.

*This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License (by-nc 4.0) which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.*

©Copyright V. Mastronardi, 2018  
Licensee PAGEPress, Italy  
Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia  
2018; 23:20  
doi:10.4081/psyco.2018.20